

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 4

N. 375/AV4 DEL 16/05/2017

Oggetto: SERVIZIO SANITARIO DOMICILIARE ADI ALTA COMPLESSITA' PER IL MINORE LM (CIG 702241582D) – AFFIDAMENTO 2017-2018

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa, secondo quanto dichiarato dai rispettivi responsabili mediante sottoscrizione di scheda di budget e dal Direttore UOC Bilancio mediante attestazione in calce al presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di affidare ai sensi dell'art. all'art. 63 comma 2 lett. b2 D. Lgv. 50/2016 il servizio sanitario *di assistenza domiciliare ad alta specializzazione a beneficio del minore L.M. affetto da Sindrome di Tay-Sachs* in favore di Vivisol srl corrente a Monza in Via Borgazzi, 27 (CF 05903120631) al canone mensile di € 9.707,33 IVA esente, secondo il dettaglio di cui all'offerta prot. 0019/17/fm del 31/01/2017, cui si rinvia per relationem;
2. di precisare che il corrispettivo complessivo sarà di € 203.853,93 IVA esente per mesi 21, dall'1/04/2017 al 31/12/2018, come segue:
 - o budget 2017 € 87.365,97
 - o budget 2018 € 116.487,96

3. di precisare che il contratto prevede un'opzione di rinnovo fino ad ulteriori mesi 21, qualora persistessero i presupposti di fatto e di diritto e previa in ogni caso eventuale rinegoziazione;
4. di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto d'appalto da stipularsi nei termini di legge a cura dell'UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo con delega del potere di firma al Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco, secondo lo schema di contratto allegato al presente atto;
5. di attribuire le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dell'appalto, con particolare riferimento alle obbligazioni contrattuali, al Dirigente del Distretto Dott. Vittorio Scialè, fatta salva facoltà di diversa successiva nomina da parte del Direttore di Distretto;
6. di dare atto dell'avvenuta proroga tecnica dall'1/12/2016 al 31/03/2017 del precedente contratto, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento, con imputazione della somma necessaria di euro 9.707,33 IVA esente per il periodo 01/12/2016-31/12/2016 e euro 29.121,99 IVA esente per il periodo 01/01/2017-31/03/2017;
7. di stabilire che il presente atto viene adottato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 D. Lgv. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento) con particolare riferimento ai contenuti essenziali della determinazione a contrarre, indicati o richiamati nell'atto medesimo;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996;
10. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n°6 di allegato, che formano parte integrale e sostanziale dello stesso.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Acquisti e Logistica)

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/2005 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 4ASUR/DG2017 (Regolamento acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria); D. Lgv. 50/2016 (Codice contratti pubblici).

In data 30/11/2016 veniva in scadenza il contratto avente ad oggetto il servizio sanitario *di assistenza domiciliare ad alta specializzazione a beneficio del minore L.M. affetto da Sindrome di Tay-Sachs, stipulato in esito a gara informale* di cui all'art.20 D. Lgv. 163/2006 prevista dall'Allegato IIB per l'affidamento di servizi socio-sanitari (determina di riferimento 677DAV42014).

Con note del 15/09/2016 e del 5/12/2016 (doc.ti agli atti) veniva avviata istruttoria volta a valutare, in stretta collaborazione con il Distretto AV4, quanto segue: il permanere dei presupposti di esternalizzazione del servizio (esigenza terapeutica ed impossibilità di gestione autonoma del caso); la possibilità di affidare ad altri operatori economici il servizio (fungibilità) oppure, al contrario, la necessità motivata di proseguire con l'operatore economico attuale Vivisol (infungibilità); la rispondenza del precedente capitolato tecnico alle esigenze riferite alla stipula del nuovo eventuale contratto. Medio tempore, con nota del 2/12/2016, veniva comunicata a Vivisol una proroga al 31/03/2017 al fine di garantire il servizio senza soluzione di continuità fino alla definizione della procedura del nuovo affidamento.

Con relazione del 20/12/2016 (doc.to agli atti) veniva confermata la necessità di esternalizzazione nonché dichiarata l'infungibilità tecnica "(...) *trattandosi della gestione delicatissima di un minore affetto da grave malattia degenerativa, nell'ambito di una famiglia profondamente coinvolta (...) si ritiene fondamentale segnalare l'indicazione al mantenimento di un regime ormai da tempo in buono/ottimo equilibrio (...).*".

Preso atto pertanto dei presupposti di cui all'art. 63 comma 2 lett. b2 D. Lgv. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per unicità dell'operatore economico per ragioni di

natura tecnica), in data 23/01/2017 veniva conseguentemente avviata la negoziazione con Vi (prot. 3059/ASURAV4/FMPROVV, doc.to agli atti). In data 31/01/2017 perveniva offerta preliminare (doc.to agli atti), valutata congrua dal Dirigente di Distretto Dott. Vittorio Scialè con nota in calce dell'8/02/2017. In data 9/02/2017 il medesimo Dirigente esprimeva altresì parere favorevole circa la nuova versione del contratto di appalto, il cui schema si allega al presente atto.

La coerenza e compatibilità della spesa è stata verificata mediante acquisizione dell'attestazione con scheda di budget del 10/03/2017 da parte del Direttore del Distretto Dott. Vincenzo Rea, nonché firma in calce del presente atto da parte del Direttore UOC Bilancio Dott. Luigi Stortini e del Dirigente UOS Controllo di Gestione Dott. Daniele Rocchi.

Con riguardo alla competenza per valore, si osserva infine che con determina 4 ASUR/DG del 16/01/2017 veniva approvato il nuovo regolamento ASUR per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria e contestualmente delegata al punto 4) del dispositivo della succitata determina la competenza all'espletamento dei relativi affidamenti al Direttore di Area Vasta, compresa adozione dell'atto. Si precisa che ciascuno dei due singoli affidamenti (proroga tecnica del precedente contratto e nuovo affidamento) del presente atto sono di importo inferiore alla soglia comunitaria e pertanto competenza per valore di Area Vasta; e che le stesse vengono formalizzate in un unico atto per ragioni di economia procedimentale, oltre che di maggior chiarezza gestionale, essendo tutte afferenti al medesimo servizio sanitario. Si precisa inoltre, secondo quanto richiesto dal Collegio Sindacale con verbale n. 3 del 01/02/2016, che gli affidamenti del presente atto non costituiscono oggetto di artificioso frazionamento.

Tanto premesso, si propone al DG ASUR l'adozione del seguente atto:

- di affidare ai sensi dell'art. all'art. 63 comma 2 lett. b2 D. Lgv. 50/2016 il servizio sanitario *di assistenza domiciliare ad alta specializzazione a beneficio del minore L.M. affetto da Sindrome di Tay-Sachs* in favore di Vivisol srl corrente a Monza in Via Borgazzi, 27 (CF 05903120631) al canone mensile di € 9.707,33 IVA esente, secondo il dettaglio di cui all'offerta prot. 0019/17/fm del 31/01/2017, cui si rinvia per relationem;
- di precisare che il corrispettivo complessivo sarà di € 203.853,93 IVA esente per mesi 21, dall'1/04/2017 al 31/12/2018, come segue:
 - budget 2017 € 87.365,97
 - budget 2018 € 116.487,96

- di precisare che il contratto prevede un'opzione di rinnovo fino ad ulteriori mesi 2, a persistessero i presupposti di fatto e di diritto e previa in ogni caso eventuale rinegoziazione;
- di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto d'appalto da stipularsi nei termini di legge a cura dell'UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo con delega del potere di firma al Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 di Fermo Dott. Fulvio De Cicco, secondo lo schema di contratto allegato al presente atto;
- di attribuire le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dell'appalto, con particolare riferimento alle obbligazioni contrattuali, al Dirigente del Distretto Dott. Vittorio Scialè, fatta salva facoltà di diversa successiva nomina da parte del Direttore di Distretto;
- di dare atto dell'avvenuta proroga tecnica dall'1/12/2016 al 31/03/2017 del precedente contratto, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento, con imputazione della somma necessaria di euro 9.707,33 IVA esente per il periodo 01/12/2016 – 31/12/2016 e euro 29.121,99 IVA esente per il periodo 01/01/2017 al 31/03/2017;
- di stabilire che il presente atto viene adottato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 D. Lgv. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento) con particolare riferimento ai contenuti essenziali della determinazione a contrarre, indicati o richiamati nell'atto medesimo;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96

Fermo, 22/03/2017

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4

Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, vista la dichiarazione formulata dal Direttore di Distretto mediante sottoscrizione della scheda di budget, attestano che la spesa di cui al presente atto, sarà resa compatibile con la disponibilità economica del budget 2017 e seguenti quando definiti e assegnati (conto n. 05.05.12.01.01 Aut.AV4TERR anno 2017- 137 SUB 2). Per quanto attiene all'anno 2016 i costi relativi a tale esercizio sono stati registrati nella contabilità generale e nel bilancio di esercizio 2016 nel rispetto del budget assegnato (aut. AV4TERR 10 sub 15).

Il Responsabile Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore UOC

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

DISTRETTO UNICO AV4

CONTO N.: *conto n. 05.05.12.01.01 autorizzazione 10 SUB 15)*

DESCRIZIONE CONTO: "ADI ALTA SPECIALIZZAZIONE LM"

A	BUDGET ANNO 2016	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2016	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 9.707,33
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

Data 02/05/2017

F.to IL DIRETTORE DISTRETTO Dott. Vincenzo Rea

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2017

DISTRETTO UNICO AV4

CONTO N.: *conto n. 05.05.12.01.01 autorizzazione 137 SUB 2)*

DESCRIZIONE CONTO: "ADI ALTA SPECIALIZZAZIONE LM"

A	BUDGET ANNO 2017	Euro:
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2017	Euro:
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 116.487,96
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

PRECISAZIONI PER LE SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva di euro 232.975,92 per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2018

Numero: 375/AV4

Data: 16/05/2017

Pag.
7

Anno 2017 Spesa prevista euro 116.487,96

Anno 2018 Spesa prevista euro 116.487,96

Data 10/03/2017

F.to IL DIRETTORE DISTRETTO Dott. Vincenzo Rea

- ALLEGATI -

ADI ALTA SPECIALIZZAZIONE LM – SCHEMA CONTRATTO 1.02

Art.1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'appalto del servizio sanitario di ADI ad alta complessità per sindrome di Tay-Sachs, con sintomatologia neurologica con grave epilessia farmaco-resistente, progressiva debolezza muscolare fino all'insufficienza respiratoria. Il quadro clinico presenta Respirazione con ventilatore automatico per alcune ore del giorno, ipotonia diffusa con incapacità a mantenere la stazione seduta, assenza di finalizzazione dei movimenti, crisi epilettiche ripetute con cadenza pluriquotidiana, grave compromissione del visus, buon accrescimento staturale-ponderale (alimentazione entrale tramite PEG).

L'aggiudicatario deve garantire le prestazioni descritte dall'offerta prot. 0019/17/fm del 31/01/2017, cui si rinvia per relationem.

Si precisa che la bombola di ossigeno gassoso prevista per emergenza (PLS) sarà fornita dall'ASUR AV4 tramite la Farmacia Territoriale.

Art.2 – Piano attività

Entro gg. 30 dal termine iniziale del contratto e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'affidatario deve concordare con il Direttore del Distretto e con l'Equipe Multidisciplinare (che si riunisce periodicamente su convocazione del Direttore) il Piano Attività che definisca la programmazione annuale, le specifiche operative (compresi gli orari) ed organizzative delle singole prestazioni e della gestione del servizio nel suo complesso. Il Piano Attività prevede modalità ed indicatori di verifica del servizio erogato e costruisce esso stesso strumento di verifica.

Art.3 – Obblighi del personale dell'affidatario

Il personale dell'affidatario deve:

- attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative contenute nel Piano Attività e nel Piano Assistenziale Individuale (che sarà elemento imprescindibile per ogni presa in carico di paziente) ovvero alle indicazioni ulteriori direttamente impartite dalla Direzione di Distretto o suo delegato;
- astenersi da qualunque forma di assistenza o prestazione non programmata e non concordata con Direzione di Distretto o suo delegato;
- rispondere alla Direzione di Distretto o suo delegato del corretto uso e/o consumo del materiale posto a disposizione per gli interventi domiciliari;
- conformarsi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (ivi compreso il corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale) e concernente il profilo igienico sanitario e di sicurezza le prestazioni rese;
- rispettare le norme di cortesia e buona educazione, etica e deontologia del lavoro (con particolare attenzione alla puntualità ed alle modalità di erogazione delle prestazioni);
- indossare la divisa prevista per gli operatori dell'ASUR AV4 con eventuale facoltà di accedere al servizio di lavandoli esternalizzato dall'ASUR AV4, con oneri a proprio carico e fatto salvo il consenso del Fornitore appaltatario.

L'ASUR AV4 resta comunque del tutto estranea ai rapporti fra aggiudicatario e personale da questo impiegato.

Art.4 – Ulteriori obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà:

- a. impiegare esclusivamente personale nominativamente indicato in sede di offerta oppure entro il termine di gg. 30 di cui all'art. 2 del presente contratto, in possesso dei requisiti professionali richiesti;
- b. comunicare nelle stesse modalità eventuali cessazioni o avvicendamenti, anche temporanei;
- c. garantire a proprie spese un periodo di affiancamento di almeno gg. 7 in caso di personale neo assunto o destinato;
- d. recepire le indicazioni delle Direzioni di Distretto con riferimento ad eventuali esigenze di spostamento e/o sostituzione e/o sospensione del personale impiegato (compreso quello di nuova assunzione) in relazione alle capacità professionale e/o all'idoneità generale accertata;
- e. concordare i termini delle assenze programmate (ferie e permessi) con la Direzione Distrettuale interessata, in modo da evitare ogni tipo di disservizio.
- f. garantire in ogni caso e senza eccezioni la continuità del servizio, dovendo lo stesso considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse;
- g. assicurare il rigoroso rispetto nella normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni,
- h. trasmettere a ciascun Distretto riepiloghi mensili dell'attività svolta (monte ore e spesa corrispondente);
- i. provvedere tempestivamente alle sostituzioni del personale in caso di assenza non programmabile, dandone immediata comunicazione a mezzo fax alla Direzione di Distretto interessata;
- j. offrire piena collaborazione nell'organizzazione dei piani di lavoro le équipes distrettuali;
- k. garantire piena applicazione della normativa vigente in materia di contratti del personale, applicando integralmente i contratti collettivi di lavoro per le varie categorie in tutte le loro parti normative e salariali ed ottemperare gli obblighi di legge in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche;
- l. rispondere del corretto ed integrale adempimento delle previsioni del presente contratto da parte del personale impiegato (compresa la puntuale attuazione delle prestazioni previste per le rispettive figure professionali, del rispetto delle norme deontologiche, della continuità del servizio, della qualità degli interventi, della loro efficacia e della loro appropriatezza);

Art.5 – Variazioni

La Stazione Appaltante può richiedere variazioni contrattuali per esigenze emergenti in corso di esecuzione del contratto.

E' facoltà della stazione appaltante variare in diminuzione volume e relativo importo, fino al 50% dell'importo iniziale presunto.

Richiamato l'art. 106 D. Lgv. 50/2016, è' altresì facoltà della stazione appaltante variare in aumento volume e relativo importo, nel limite del doppio dell'importo presunto iniziale e del termine massimo complessivo di mesi X (durata iniziale di mesi Y + opzione di proroga di mesi Z). Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante.

Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una pluralità di lotti o sub-lotti, la presente clausola può applicarsi a discrezione della stazione appaltante all'importo e volume complessivi, operando compensazioni tra i singoli lotti o sub-lotti medesimi.

Sia l'estensione temporale che la variazione dell'importo in aumento, nei sopra citati limiti, sono considerate opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

Art.6 - Riservatezza

Qualsiasi dato, notizia o informazione di cui è titolare l'Amministrazione ~~rimane al concorrente o aggiudicatario~~ di cui lo stesso venisse a conoscenza nell'ambito dell'attività oggetto del presente capitolato, sarà oggetto di trattamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza e del segreto professionale. I dati che verranno richiesti all'Amministrazione per l'espletamento delle attività in oggetto saranno, se necessario, conservati dal concorrente o aggiudicatario in archivi sia elettronici che cartacei, comunque con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I dati riguardanti l'Amministrazione dovranno essere utilizzati solo per le finalità oggetto del presente contratto e non saranno comunicati né diffusi per altri fini, se non previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione. Si conviene che tutti i dati, notizie o informazioni di cui il concorrente o aggiudicatario venisse a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico ricevuto rivestono carattere di assoluta riservatezza: ne segue l'impegno a mantenere sugli stessi il più stretto riserbo. L'eventuale rilevazione a terzi, tanto in pendenza di rapporto quanto dopo la sua cessazione sarà soggetta alle sanzioni previste dall'art. 622 c.p. e dal D. Lgv. n°196/2003 oltre che da eventuali azioni per il risarcimento del danno. Il concorrente o aggiudicatario sarà considerato titolare del trattamento dei dati oggetto del presente contratto, potendo l'Amministrazione ad essa rivolgersi per far valere i suoi diritti ai sensi dell'art. 7 D. Lgv. n°196/2003 e per qualsiasi chiarimento in materia di riservatezza.

Art.7 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante.

In caso di RTI la garanzia è presentata dal mandatario capogruppo in nome e per conto di tutti i raggruppati, da indicarsi esplicitamente nel documento medesimo, su mandato irrevocabile di questi ultimi

Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione.

Art.8 – Durata della fornitura

Il rapporto contrattuale ha durata di mesi 21 con termine iniziale in data 1/04/2017 e termine finale in data 31/12/2018; con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 21.

Art. 9 - Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, potrà avvenire e produrre i relativi effetti giuridici solo previa autorizzazione espressa della Stazione Appaltante, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge di cui all'art. 106 D. Lgv. 50/2016.

Art.10 – Penali

In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell'esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,5% 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento. In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura dello 0,1 % pro die. Nel caso di beni inventariali, la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna sarà considerato adempimento tardivo. L'esecuzione parziale o difforme

è considerata inadempimento. L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento del maggior danno, quando accertato.

Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - IBAN IT57F060550260000000008174; causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

Art.11 – Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016;
- b. condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- d. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- e. interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- f. violazione del dovere di riservatezza previsto dal presente contratto;
- g. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Resta esclusa l'ipotesi di risoluzione anticipata per eventuale mancato superamento del periodo di prova, se contrattualmente previsto; per la quale si rinvia ad eventuale apposita clausola.

La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante.

Art.12 – Pagamento

Le condizioni economiche sono indicati nell'offerta economica allegata, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio.

Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariali per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; ed il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica.

In caso di dispositivi medici l'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell'11/04/2016 disponibile al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800.

Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio.

Art.13– Adempimenti di legge

Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura.

Art.14 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'esecutore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) nel corso dell'esecuzione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del contratto, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 15 - Revisione prezzi

Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l'indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

ART. 16 – Prestazioni minime garantite

Qualora in costanza di contratto si verificano scioperi o intervengano cause di forza maggiore non altrimenti evitabili, l'esecutore è tenuto a garantire il livello di prestazioni minime, da concordarsi con il responsabile dell'esecuzione (Distretto) tale da non pregiudicare le finalità e gli obiettivi del contratto.

In caso di sciopero del personale dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante su segnalazione del direttore dell'esecuzione opererà sul canone mensile una trattenuta forfetaria pari al 50% dell'importo complessivo

giornaliero, salvo che l'aggiudicatario non dimostri che la percentuale di prestazioni effettivamente rese è superiore, ed in che misura. L'aggiudicatario è responsabile di eventuali danni subiti o spese sostenute per ovviare alle carenze delle prestazioni.

Art.17 – Tracciabilità

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Bilancio AV4 (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899 PEC areavasta4.asur@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art.18 – Foro di competenza

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art.19 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 30% tutte le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in capo al subappaltatore, tramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest'ultimo o del concorrente, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016, nonché all'atto dell'offerta abbia indicato: le prestazioni che intende subappaltare; una terna di subappaltatori (solo nel caso di importo complessivo del contratto sopra soglia, comprese opzioni).

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'aggiudicatario si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l'esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. . Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Si obbliga altresì a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione ~~scomputando dall'intero valore~~ quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.

Art.20 – Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto dalla data di avvio dell'esecuzione nome e recapiti (telefono, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

Art.21 – Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto.

L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) nel corso dell'esecuzione. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del contratto, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.